



*Ispettorato Centrale della Tutela
della Qualità e della Repressione
delle Frodi dei prodotti
agroalimentari*

Arma dei Carabinieri

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE DELLE FRODI DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI**

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Generale di Corpo d'Armata Tullio Del Sette, e l'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE DELLE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, nella persona del Capo Dipartimento, Dott. Stefano Vaccati,

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato", che ha attribuito all'Arma dei Carabinieri le funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato, con particolare riguardo alla prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni alimentari, ai controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e al concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

Luca Jov

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", e in particolare l'articolo 1, co. 1047, che attribuisce all'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, istituito con decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, recante "*Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari*", la denominazione di "*Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L.15 marzo 1997, n. 59*", e in particolare l'articolo 33, che attribuisce al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali le funzioni di prevenzione e repressione nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario, il controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché la lotta alla concorrenza sleale;

VISTI i compiti dell'"*Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari*", previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, in materia di:

- prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore dell'agricoltura;
- vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale;
- contrasto alla commercializzazione irregolare dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri • Paesi terzi e ai fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 14 ottobre 2013, e in particolare l'art. 16, che individua nell'"*Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari*" l'autorità incaricata di vigilare sugli organismi di controllo che operano nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentata, adottando le misure per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate in Italia;

TENUTO CONTO dell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 28 febbraio 2015, n. 22, recante "*Interventi urgenti in materia di agricoltura*", convertito in legge 29 aprile 2015, n. 71, che attribuisce al personale in servizio presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in ragione del profilo professionale in cui sono inquadrati;

CONSIDERATA, la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che, promuovendo fondamentali sinergie in ambito addestrativo e formativo, massimizzi il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto degli illeciti nel campo delle frodi, nonché della tutela dei consumatori e della salvaguardia dei produttori da fenomeni di sleale concorrenza;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti dell'intesa

Il presente Protocollo d'intesa disciplina le attività di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.

In particolare, negli ambiti sopra individuati, le aree prevalenti, ma non esclusive, di intervento riguardano:

- a. la cooperazione nei settori addestrativi e formativi, con specifico riferimento alle tematiche connesse con la produzione agroalimentare e la salvaguardia della genuinità, identità e qualità merceologica definite dal quadro normativo nazionale e comunitario, attraverso l'organizzazione di corsi, convegni, conferenze, sessioni addestrative congiunte e scambio di *best practices*, anche mediante la disponibilità di sedi e strutture dell'Arma;
- b. la collaborazione operativa nell'esecuzione di accessi e ispezioni nell'ambito dei poteri previsti dalle normative vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali e ogni ulteriore forma di supporto reciproco nelle attività investigative in materia di:
 - repressione delle frodi relative ai prodotti agroalimentari e ai mezzi tecnici per l'agricoltura;
 - vigilanza sulle produzioni di qualità registrata (DOP, DOC, IGP, STG e Biologico);

c. la condivisione dei risultati della ricerca, dello studio e della sperimentazione di nuovi sistemi d'investigazione e tecnologie in materia di accertamento delle violazioni alla normativa sulla qualità delle produzioni alimentari.

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività, con riferimento alla tutela della sicurezza alimentare del consumatore.

Art. 2

Modalità esecutive

2.1 Cooperazione formativa, investigativa e tecnico-scientifica

In relazione alle forme di collaborazione reciproca:

- l'ARMA interesserà, per le attività addestrative, il *Comando delle Scuole*, che si avvarrà dei centri dell'*Ispettorato degli Istituti di specializzazione*, con particolare riferimento alla *Scuola Forestale Carabinieri*, e anche, per l'eventuale supporto tecnico-scientifico, il *Raggruppamento Investigazioni Scientifiche*;
- l'ICQRF offrirà la disponibilità a organizzare, in favore del personale Arma, attività formative riferite ai settori di intervento specialistico.

2.2 Collaborazione sul piano operativo

Nell'ambito dell'esecuzione di accessi e ispezioni amministrative, consentite in virtù dei poteri previsti dalle normative vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali:



- l'ARMA coinvolgerà i Comandi territoriali e le proprie articolazioni specializzate, con particolare riferimento al *Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri*, al *Comando Carabinieri per la Tutela della Salute*,
- l'ICQRF perseguirà gli obiettivi dell'intesa attraverso le Direzioni generali, nonché la rete degli Uffici territoriali e dei Laboratori di analisi.

2.3 Modalità esecutive

Specifiche iniziative potranno essere oggetto di Accordi successivi.

Dall'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa e dalle conseguenti attività non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Entrambe le parti sosterranno, ciascuno per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica. Gli eventuali accordi attuativi successivi dovranno rispettare gli stessi principi e potranno essere regolati anche attraverso il ricorso all'istituto giuridico della permuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3

Privacy e sicurezza delle informazioni

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione del presente Protocollo d'intesa.

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo d'intesa saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e delle Linee Guida del 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4

Efficacia, durata, integrazioni e modifiche


La presente Intesa è efficace dalla data della firma e ha durata fino alla data di recesso di una o entrambe le Parti, diritto che potrà essere esercitato in qualunque momento, con efficacia dopo tre mesi dalla notifica.

Le Parti possono, altresì, concordemente modificare e integrare i contenuti dell'Intesa, anche sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.

Roma, 20 luglio 2017

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Stefano Vaccari)



IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Tullio Del Sette)

